



*Ministero dell'Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI  
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DIVISIONE III – RISCHIO RILEVANTE E  
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Hydrochem Italia SRL  
[hse@tessenderlo.telecompost.it](mailto:hse@tessenderlo.telecompost.it)

e p.c.

Alla Commissione Istruttoria IPPC  
[cippc@pec.minambiente.it](mailto:cippc@pec.minambiente.it)

All'ISPRA  
[protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
[segreteria.dica@mailbox.governo.it](mailto:segreteria.dica@mailbox.governo.it)

Al Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali  
art.14-ter L.241/90 - Cons. Donato Attubato  
[d.attubato@governo.it](mailto:d.attubato@governo.it)

**OGGETTO: Trasmissione Parere istruttorio conclusivo relativo alla modifica dell'Autorizzazione integrata ambientale n. DEC-MIN-000221 del 12/12/2012, rilasciata alla società Hydrochem Italia S.r.l. Stabilimento situato nel Comune di Pieve Vergonte (VR) ID 123/9645.**

Si trasmette in allegato copia del Parere Istruttorio Conclusivo, reso dalla Commissione per l'AIA-IPPC con nota del 16/11/2018, prot. n. 1344/CIPPC.

L'atto fa riferimento al procedimento di modifica dell'Autorizzazione integrata ambientale, rilasciata il 12/12/2012, con provvedimento n. DEC-MIN-0000221, inerente *“nuova ubicazione sezioni di impianto”*.

Trattandosi pertanto di modifica non sostanziale, in conformità con quanto disposto dall'art. 29-*nonies*, comma 1 del D.lgs. n.152/2006 non si darà luogo ad ulteriore provvedimento di autorizzazione.

Si invita codesta Società a prendere atto di quanto accolto e richiesto dalla Commissione Istruttoria nel sopracitato Parere Istruttorio conclusivo.

Il Parere viene altresì trasmesso ad ISPRA, ai fini dell'aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo, reso ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di pubblicazione della presente nota sul sito istituzionale del Ministero.

**Il Dirigente**

Dott. Antonio Ziantoni

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 82/2005 e ss.mm.)

*All: PIC prot. CIPPC 1334 del 16/11/2018 (DVA-25902 del 16/11/2018)*

ID Utente: 6819  
ID Documento: DVA-D3-AG-6819\_2018-0116  
Data stesura: 23/11/2018

✓ Resp. Sez.: Ziantoni A.  
Ufficio: DVA-D3-AG  
Data: 23/11/2018

*Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO<sub>2</sub>*

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-57225050 - e-mail: [dva-3@minambiente.it](mailto:dva-3@minambiente.it)  
e-mail PEC: [DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it](mailto:DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it)

Firmato digitalmente in data 23/11/2018 alle ore 13:22



COMMISSIONE ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE

INTEGRATA AMBIENTALE – IPPC

IL PRESIDENTE

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del  
Territorio e del Mare  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
c.a. Dott. Antonio Ziantoni  
[aia@pec.minambiente.it](mailto:aia@pec.minambiente.it)

Al Direttore Generale ISPRA  
[protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)

**Oggetto:** Trasmissione Parere istruttorio conclusivo relativo alla domanda di modifica dell'AIA  
rilasciata alla Società Hydrochem Italia Srl – Stabilimento di Pieve Vergonte -  
Procedimento ID 123/9645.

Si trasmette allegato alla presente, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.M. 335/2017  
del Ministero dell'Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, il Parere Istruttorio  
Conclusivo relativo al procedimento in oggetto.

**Il Presidente f.f.**

Prof. Armando Brath

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

All. PIC

*Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO<sub>2</sub>*

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-57225077

e-mail: [commissione AIA@minambiente.it](mailto:commissione AIA@minambiente.it) e-mail PEC: [cippc@pec.minambiente.it](mailto:cippc@pec.minambiente.it)

ID Utente: 426

ID Documento: CIPPC-426\_2018-0048

Data stesura: 15/11/2018



*AIA*  
*Autorizzazione Integrata Ambientale*  
Titolo III-bis. - Parte seconda - Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

**HYDROCHEM ITALIA S.r.l.**  
**Stabilimento di Pieve Vergonte (VB)**

*Art. 29 nonies del D.Lgs. 152/06 e smi*

**Modifica dell'AIA**

**Parere Istruttorio Conclusivo**

*(ID 123/9645)*

*“Nuova ubicazione sezioni di impianto”*

**DECRETO AIA: Prot. DEC-MIN-0000221 del 12/12/2012 (G.U. It. Serie Gen. del 03/01/2013)**

- ☐ AVVIO PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO di RIESAME dell'AIA: Prot. DVA-RU-U-0020816.17-09-2018 (CIPPC.REGISTRO UFFICIALE.I.0001027.17-09-2018)
- ☐ ISTANZA DEL GESTORE: Prot. n. 083-DIRS del 10/08/2018 (Prot. DVA.RU.I.0018840.13-08-2018)

**GRUPPO ISTRUTTORE**

Nomina GI della Commissione AIA-IPPC (prot. CIPPC-00-2012-000192 del 13/04/2012)	Prof. Antonio Mantovani - Referente
	Ing. Claudio Franco Rapicetta
	Avv. David Roettgen
Regione Piemonte	Ing. Milena Orso Giaccone
Provincia di Verbano Cusio Ossola	Ing. Claudio Giannoni
Comune di Pieve Vergonte	Arch. Fabio Righini



## INDICE

1. DEFINIZIONI .....	3
2. INTRODUZIONE .....	4
2.1. Atti presupposti .....	4
2.2. Atti normativi .....	5
2.3. Atti e attività istruttorie .....	6
3. OGGETTO DELL'AUTORIZZAZIONE .....	7
4. PROGETTO DI MODIFICA PRESENTATO DAL GESTORE .....	8
5. EFFETTI AMBIENTALI .....	10
6. OSSERVAZIONI E PARERI DI REGIONE, PROVINCIA, ARPA e COMUNE DI PIEVE VERGONTE .....	11
7. APPROFONDIMENTI ISTRUTTORI .....	12
7.1. Convocazione Riunione GI-Gestore e riservata GI .....	12
8. CONSIDERAZIONI FINALI E PRESCRIZIONI .....	13
8.1. Considerazioni del Gestore .....	13
8.2. Considerazioni conclusive del GI .....	13
9. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO .....	14
10. TARIFFA ISTRUTTORIA .....	14



## 1. DEFINIZIONI

<b>Autorità competente (AC)</b>	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali (DVA)
<b>Autorità di controllo</b>	L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell'articolo 29- <i>decies</i> del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 <sup>(1)</sup> , dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente della Regione Piemonte.
<b>Autorizzazione integrata ambientale (AIA)</b>	Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29- <i>terdecies</i> , comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.
<b>Commissione IPPC</b>	La Commissione istruttoria di cui all'Art. 8-bis del D.Lgs. 152/06.
<b>Gestore</b>	Hydrochem Italia Srl, Largo Arturo Toscanini, 1 - 20122 Milano Sede operativa: Via Mario Massari, 30/32 – 28886 Pieve Vergonte (VB) indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell'Art.5, comma 1, lettera r-bis del D.Lgs. n. 152/06.
<b>Gruppo Istruttore (GI)</b>	Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l'istruttoria di cui si tratta.
<b>Documento di riferimento sulle BAT (o BREF)</b>	Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, par. 6, della direttiva 2010/75/UE.
<b>Conclusioni sulle BAT</b>	Un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito.
<b>Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)</b>	I requisiti di controllo delle emissioni, che specificano, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29- <i>bis</i> , comma 1, del D.Lgs. 152/06, la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito Piano di Monitoraggio e Controllo che è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale. Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida

<sup>1</sup> Il D. Lgs. 152/2006 richiamato in questo PIC si intende aggiornato alla data di redazione di questo parere.



	di cui all'articolo 29- <i>bis</i> , comma 1 del D.Lgs. 152/06 e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D.lgs. 152/06, le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29- <i>decies</i> , comma 3 del D.Lgs. n. 152/06.
<b>Uffici presso i quali sono depositati i documenti</b>	I documenti e gli atti inerenti al procedimento e gli atti inerenti ai controlli sull'impianto sono depositati presso la DVA del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono pubblicati sul sito <a href="http://www.aia.minambiente.it">http://www.aia.minambiente.it</a> , al fine della consultazione del pubblico.
<b>Valori Limite di Emissione (VLE)</b>	La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nell'allegato X alla parte II del D.Lgs. n. 152/06 I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. n. 152/06.

## 2. INTRODUZIONE

Hydrochem Italia S.r.l. è in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata per l'installazione IPPC sita nel Comune di Pieve Vergonte (VB), con Decreto prot. DEC-MIN-0000221 del 12/12/2012 (pubblicato sulla G.U. Serie Generale del 03/01/2013).

Con nota prot. 083-DIRS del 10/08/2018, acquisita agli atti istruttori con n. prot.18840/DVA del 13/08/2018, il Gestore ha presentato istanza di modifica non sostanziale dell'AIA limitatamente alla "Nuova ubicazione dell'impianto Cloro-Soda con celle a membrana".

Con nota prot. 20816/DVA del 17/09/2018 l'Autorità Competente ha comunicato l'avvio del procedimento di modifica dell'AIA (procedimento ID 123/9645).

### 2.1. Atti presupposti

Vista	L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata a Hydrochem Italia S.r.l., installazione IPPC sita nel Comune di Pieve Vergonte (VB), con Decreto prot. DEC-MIN-0000221 del 12/12/2012 (pubblicato sulla G.U. Serie Generale del 03/01/2013).
visto	il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di nomina della Commissione istruttoria IPPC.
visto	il Decreto del Ministro dell'Ambiente n. 274/2015 " <i>Direttiva per disciplinare la conduzione dei procedimenti di rilascio, riesame e aggiornamento dei provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale di competenza del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare</i> "
visto	il Decreto del Ministro dell'Ambiente n. 335 del 12/12/2017 di funzionamento della Commissione istruttoria per l'AIA-IPPC, ex art. 10 del DPR 90/2007



vista	la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC-00-2012-000192 del 13/04/2012, di nomina del Gruppo Istruttore della Commissione IPPC assegnato per l'istruttoria relativa all'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Società Tessenderlo Italia S.r.l. - Impianto Chimico di Pieve Vergonte (VCO), da cui risulta che il Gruppo Istruttore è costituito da: <ul style="list-style-type: none"><li>– Prof. Antonio Mantovani – Referente GI</li><li>– Ing. Claudio Franco Rapisetta – componente</li><li>– Avv. David Roettgen – componente</li></ul>
preso atto	che sono stati nominati i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali: <ul style="list-style-type: none"><li>– Ing. Milena Orso Giaccone - Regione Piemonte</li><li>– Ing. Claudio Giannoni - Provincia di Verbano Cusio Ossola</li><li>– Arch. Fabio Righini – Comune di Pieve Vergonte</li></ul>
preso atto	che ai lavori del Gruppo istruttore della Commissione IPPC è stato designato, nell'ambito dell'accordo tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'ISPRA in materia di supporto alla commissione istruttoria IPPC, il seguente funzionario e collaboratore dell'ISPRA: <ul style="list-style-type: none"><li>- Dott. Bruno Panico;</li></ul>

## 2.2. Atti normativi

Visto	il D.Lgs n. 152/2006 “ <i>Norme in materia ambientale</i> ” (Pubblicato nella G.U. 14 Aprile 2006, n. 88, S.O ) – <u>come aggiornato alla data di redazione del seguente parere;</u>
visto	l'articolo 5, comma 1, lettera l-bis del D.Lgs. n. 152/06 che riporta la definizione di modifica sostanziale dell'impianto;
visto	l'articolo 6, comma 4, del D.Lgs. n. 152/06 che riporta le norme procedurali generali dell'impianto;
visto	<p>l'articolo 6 comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006, che prevede che l'autorità competente nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;</li><li>- non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;</li><li>- è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente</li><li>- l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;</li><li>- devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;</li><li>- deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies;</li></ul>
visto	<i>l'articolo 29-sexies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale “i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti”;</i>



visto	<i>l'articolo 29-sexies, comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale “L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione”;</i>
visto	<i>l'articolo 29-sexies, comma 4 del D.lgs. n. 152/2006, ai sensi del quale “fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso”;</i>
esaminati	le norme e i documenti comunitari adottati dall'Unione Europea per l'attuazione della Direttiva 2010/75/UE, di cui il D.Lgs. n. 152 del 2006 rappresenta recepimento integrale, e in particolare i Best Available Techniques Reference Documents (BRef): <ul style="list-style-type: none"><li>- Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector (CWW) – Febbraio 2016;</li><li>- Production of Chlor-alkali (2014)</li></ul>
esaminata	la Decisione di esecuzione della Commissione del 9 dicembre 2013 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di cloro-alcali ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali - Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 11.12.2013
visto	il Regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento e del Consiglio del 17 maggio 2017 sul mercurio, che abroga il Regolamento (CE) n. 1102/2008.

### 2.3. Atti e attività istruttorie

Esaminata	La nota prot. 083-DIRS del 10/08/2018, acquisita agli atti istruttori con N. Prot.18840/DVA del 13/08/2018, con la quale il Gestore ha presentato istanza di modifica non sostanziale dell'AIA limitatamente alla “Nuova ubicazione dell'impianto Cloro-Soda con celle a membrana”.
vista	la nota di avvio del procedimento istruttorio di riesame dell'AIA prot. DVA.RU.U.0020816.17-09-2018 (procedimento ID 123/9645).
visto	il D.M. n. 333 del 07/12/2017 con il quale, in esito alla richiesta di riesame dell'AIA da parte del Gestore (ID 123/1135), il MATTM ha autorizzato la realizzazione del nuovo impianto Cloro-Soda con celle a membrana, in sostituzione del vecchio impianto Cloro-Soda con celle a mercurio;
esaminata	la nota di ARPA Piemonte prot. n. 73036 del 20/08/2018;
esaminato	il Parere della Provincia di Verbano Cusio Ossola, Prot. 31769 del 17/10/2018 (prot. CIPPC.R.U.I.0001169. 17-10-2018)



esaminata	la nota della Regione Piemonte prot. n. 23089 del 07/09/2108 (acquisita con prot. CIPPC 20086 del 07/09/2018)
esaminata	il parere del Comune di Pieve Vergonte (acquisita con nota N. prot. CIPPC 1173 del 18/10/2018)
esaminata	la Nota della Direzione STA/Div. III del MATTM Prot. STA.RU.I.0020697.17-10-2018 (acquisita con Prot. n. CIPPC R.U.I.0001167 del 17.10.2018)
esaminate	le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per il rilascio della presente Relazione Istruttoria e proposte di prescrizione ivi contenute, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti.
vista	la Relazione Istruttoria di ISPRA a supporto della Commissione AIA-IPPC del 24/09/2018 (CIPPC.RU.I.0001066.25-09-2018), referente Dott. Bruno Panico
visti	gli esiti e i verbali delle riunioni GI-Gestore (CIPPC.RU.I.0001182.18-10-2018) e riservata (CIPPC.RU.I.0001181.18-10-2018) del GI del 18.10.2018, convocate dalla Commissione Istruttoria AIA-IPPC con CIPPC.RU.U.0001148.11-10-2018
vista	la Nota di trasmissione della bozza di Parere Istruttorio Conclusivo inviata per condivisione in data 24.10.2018 dalla segreteria IPPC al Gruppo Istruttore da approvare entro il 31.10.2018.

### 3. OGGETTO DELL'AUTORIZZAZIONE

<b>Ragione sociale</b>	Hydrochem Italia Srl
<b>Sede legale</b>	Largo Arturo Toscanini, 1 – 20122 Milano
<b>Sede operativa</b>	Via Mario Massari, 30/32 – 28886 Pieve Vergonte (VB)
<b>Tipo di impianto</b>	Chimico, esistente
<b>Codice e attività IPPC</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Codice IPPC: 4.1f – Produzione di idrocarburi alogenati:<ol style="list-style-type: none"><li>1. clorobenzene – diclorobenzene</li><li>2. clorotoluene – diclorotoluene</li><li>3. clorobenzotricloruro</li></ol>Codice NACE: 24 – Lavorazione di prodotti chimici Codice NOSE-P: 105.09 – Fabbricazione di prodotti chimici organici</li><li>2. Codice IPPC: 4.2a – 4.2c – Produzione di cloro e soda caustica Codice NACE: 24 – Lavorazione di prodotti chimici Codice NOSE-P: 105.09 – Fabbricazione di prodotti chimici inorganici o di concimi NPK</li><li>3. Codice IPPC: 4.2b – Produzione di acido cloridrico Codice NACE: 24 – Lavorazione di prodotti chimici Codice NOSE-P: 105.09 – Fabbricazione di prodotti chimici inorganici o di concimi NPK</li></ol>



<b>Gestore</b>	Ing. Pierluigi Degiovanni c/o sede operativa - 0324-8601 Pierluigi.Degiovanni@weylchem.com
<b>Referente IPPC</b>	Ing. Pierluigi Degiovanni c/o sede operativa - 0324-8601 Pierluigi.Degiovanni@weylchem.com
<b>Rappresentante legale</b>	Ing. Pierluigi Degiovanni c/o sede operativa - 0324-8601 Pierluigi.Degiovanni@weylchem.com
<b>Impianto a rischio di incidente rilevante</b>	Sì, soggetto a notifica e rapporto di sicurezza
<b>Sistema di gestione ambientale</b>	No
<b>Impianto con effetti transfrontalieri</b>	No
<b>Installazione ricadente in area SIN</b>	Sì: SIN di Pieve Vergonte istituito con Legge n. 426 del 9 dicembre 1998 pubblicata nella <i>G.U. It.</i> n. 291 del 14 dicembre 1998.

#### 4. PROGETTO DI MODIFICA PRESENTATO DAL GESTORE

Con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) n.221 del 12 Dicembre 2012, Hydrochem Italia Srl (*già Tessenderlo Italia Srl*) è autorizzata all'esercizio dell'installazione IPPC sita nel comune di Pieve Vergonte (VB).

Con il D.M. n. 333 del 07/12/2107 il MATTM, in esito alla richiesta di riesame dell'AIA da parte del Gestore (ID 123/1135), ha autorizzato la realizzazione del nuovo impianto Cloro-Soda con celle a membrana, in sostituzione del vecchio impianto Cloro-Soda con celle a mercurio e in particolare sono stati autorizzati il Piano Operativo degli interventi di dismissione della sezione a celle di mercurio e il Progetto Definitivo del nuovo impianto di produzione Cloro-Soda con tecnologia a celle a membrana.

Nel suddetto Progetto definitivo, l'ubicazione del nuovo impianto era prevista nell'area denominata ex-Krebbs, interessata da un intervento di bonifica (POB - Progetto Operativo di Bonifica) che vede come soggetto obbligato la società Syndial Spa (planimetria Figura 1).




Figura 1

Il cronoprogramma del POB prevede che tale bonifica sia eseguita dopo il completamento della bonifica delle cosiddette “aree esterne”, comportando un allungamento dei tempi per la realizzazione del nuovo impianto Cloro-Soda.

Hydrochem Italia, per anticipare l'intervento di bonifica dell'area ex-Krebbs, ha ritenuto necessario un accordo con la società Syndial che ha dato preliminarmente la propria disponibilità.

Per dare tempi brevi e certi agli interventi da realizzare, la stessa Hydrochem in seguito si è proposta come esecutore della bonifica in qualità di soggetto interessato della stessa area, ai sensi dell'art. 242-bis del D. Lgs. n. 152/06, previa firma di un apposito protocollo d'intesa con Syndial.

Ad esito delle azioni finora poste in essere, Hydrochem ha, tuttavia, riscontrato che i tempi rimangono incerti e non compatibili con quelli stringenti per la realizzazione del nuovo impianto Cloro-Soda con celle a membrana.

Hydrochem, pertanto, con propria nota prot. 083-DIRS del 10/08/2018, acquisita agli atti istruttori con n. prot.18840/DVA del 13/08/2018, ha presentato istanza di modifica non sostanziale dell'AIA - oggetto del presente procedimento ID 123/9645 - limitatamente alla “**Nuova ubicazione dell'impianto Cloro-Soda con celle a membrana**”, al fine di ricollocare alcune sezioni d'impianto.



Nell'istanza il Gestore precisa che:

1. la nuova proposta di posizionamento delle diverse sezioni dell'impianto (planimetria Figura 2) riguarda aree ove sono già presenti dei basamenti di sistemi in dismissione, non comportando quindi la necessità di scavi, oppure riguarda aree pavimentate attualmente non utilizzate, che ricadono in poligoni di Thiessen bianchi, e non soggette ad operazioni di bonifica in base a quanto indicato nel POB Syndial approvato in data 14/01/2014;
2. per le sole aree A e C è necessario uno scavo di una profondità massima di 1 m dal piano campagna in modo da permettere la posa delle fondazioni degli impianti ausiliari alla nuova Sala Celle. A tal proposito intende procedere secondo quanto previsto nella "Procedura per l'esecuzione di scavi" approvata con nota prot. n. 0048544 del 18/09/2103;




Figura 2

## 5. EFFETTI AMBIENTALI

Il Gestore ritiene che:

- la modifica richiesta non comporterà impatti ambientali significativi e negativi e che rappresenti unicamente una variazione di layout, nulla andando a modificare nella tipologia di impianto e nelle sue caratteristiche tecniche già autorizzate con il D.M. n. 333 del 07/12/2017 (procedimento di riesame di AIA, ID 123/1135).
- lo spostamento dell'impianto, da realizzare all'interno del confine dello stabilimento, non modificherà il tipo di intervento rispetto al regime vincolistico esistente (Piano di Bacino per l'Assetto Idrogeologico, vincolo idrogeologico, tutela del patrimonio culturale e paesaggistico,



aree naturali protette, siti della Rete Natura 2000) e alla pianificazione e programmazione territoriale (PTR, PPR, PTCP, PRG).

La Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio/Biodiversità e Aree Naturali, con nota prot. n. 23089 del 07/09/2018, ha comunicato che la variante progettuale che prevede di collocare il nuovo impianto in adiacenza ad un'area precedentemente individuata, è ritenuta compatibile con i motivi di istituzione dei Siti Rete Natura 2000 in cui ricade e non è necessario attivare la procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97 e dell'art. 43 della L.R. n.19/2009.

## **6. OSSERVAZIONI E PARERI DI REGIONE, PROVINCIA, ARPA e COMUNE DI PIEVE VERGONTE**

### **1. Osservazione Regione Piemonte**

La Regione ha comunicato quanto segue (DVA.RU.I.0020086.07-09-2018):

*“Con riferimento alla documentazione inviata, il Settore scrivente comunica quanto segue.*

*La variante progettuale in previsione, che prevede di collocare il nuovo impianto in adiacenza ad un'area precedentemente individuata, si ritiene compatibile con i motivi di istituzione dei Siti Rete Natura 2000 in cui ricade e non è necessario attivare la procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97 e dell'art. 43 della l.r. 19/2009.*

*Si ribadisce pertanto quanto espresso con la DD n. 254 del 1/6/2017.”*

### **2. Parere Provincia Verbano Cusio Ossola**

La Provincia, con nota del 17.10.2018, Prot. n. 31769 (CIPPC.RU.I.0001169.17-10-2018), ha comunicato quanto segue:

*“In riferimento alla Vs. nota prot. n. 1148 del 11/10/2018 di cui in oggetto, ns. prot. n. 31550 del 15/10/2018, la presente a trasmettere il seguente parere, quale contributo alla riunione del Gruppo Istruttore convocata per il giorno 18/10/2018, nell'impossibilità di una partecipazione diretta.*

*Preso atto dei contenuti della comunicazione di HydroChem Italia S.r.l. ex art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. del 10/08/2018 inerente la nuova ubicazione delle sezioni di impianto cloro-soda con tecnologia a membrana presso lo stabilimento in oggetto, nonché dell'ulteriore documentazione trasmessa dalla medesima Società con nota del 15/10/2018, si ritiene che la modifica proposta non si configuri quale "modifica sostanziale" ai sensi dell'art. 5, c. 1, lett. I-bis) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e, pertanto, che non sia necessaria la presentazione da parte del Gestore di una domanda di autorizzazione all'esercizio di tale modifica con applicazione di quanto previsto dagli artt. 29-ter e 29-quater del medesimo Decreto.*

*In relazione a quanto sopra, si condivide altresì quanto espresso dal Gestore in rapporto allo sviluppo della variante in questione rispetto al POB del SIN di Pieve Vergante. Non si ravvisano infatti interferenze con la prevista attività di bonifica da parte di Syndial S.p.A., che prevede in particolare l'intervento di bonifica dei suoli sulle aree non conformi alle CSR interne al sito industriale (Al-Tes), quindi anche sulle aree interessate dalle proposte sezioni dell'impianto cloro-soda, solo a fine vita dello stabilimento ed avvenuta demolizione degli impianti.*

*Si richiamano infine i disposti di cui all'art. 34, c. 7 e seguenti del D.L. n. 133/2014 (convertito in legge con L. n. 164/2014) e del D.P.R. n. 120/2017 in rapporto alle previste attività di scavo esplicitate nella documentazione sopra citata presentata da HydroChem Italia S.r.l. inerente la variante in esame, tenendo conto della "Procedura per l'esecuzione degli scavi" già approvata in capo alla medesima Società.”*

### **3. Osservazione ARPA Piemonte**

ARPA Piemonte ha comunicato quanto segue (DVA.RU.I.0018993.20-08-2018):



*“Con nota prot. n. 73036 del 20/08/2018 ARPA Piemonte - Dipartimento territoriale di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli - sottolinea la necessità che il Gestore, per l'installazione della nuova sezione elettrolisi, tenga conto della variante sostanziale al Progetto Operativo di Bonifica, presentato dalla società Syndial con nota PM-Nord/a/068/18/MT del 30/05/2018, che potrebbe portare ad una diversa definizione delle aree di scavo (poligoni Thiessen) e conseguenti profondità e/o valori dei CSC.”*

#### **4. Parere del Comune di Pieve Vergonte**

Nel corso della riunione del GI è stato acquisito il parere del Comune di Pieve Vergonte con nota N. prot. CIPPC 1173 del 18/10/2018 (Verbale Riunione GI-Gestore, CIPPC.RU.I.0001182.18-10-2018)

*“Vista la documentazione presentata dalla Società HydroChem Italia Srl con nota prot. 110-DIRS in data 15/10/2018, si prende atto che la nuova ubicazione dei blocchi dell'impianto Cloro-Soda con tecnologia celle a membrana andranno ad insistere, per quanto riguarda i blocchi A e C su aree caratterizzate da Poligoni di Thiessen bianchi e il blocco B pur trovandosi, per una porzione limitata, su un poligono che potrebbe diventare, in base ai probabili nuovi limiti di CS.R per il mercurio, oggetto di scavo nel POB di Syndial, non costituirà comunque una interferenza in quanto, per questo blocco, la Società HydroChem Italia afferma che utilizzerà, per l'installazione basamenti già esistenti.*

*Considerando, inoltre, che le aree oggetto degli interventi, in accordo con il cronoprogramma del POB del sito di Pieve Vergonte approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare approvato in data 21/10/2013 con Decreto prot. 4599/TRI/DI/B, saranno oggetto di bonifica solo a fine vita dello stabilimento ed avvenuta demolizione degli impianti (compreso il nuovo impianto Cloro-Soda a membrane) si ritiene che gli interventi proposti non produrranno interferenze con l'attività di bonifica in carico a Syndial S.p.A. e quindi si fornisce parere positivo alla proposta di modifica non sostanziale presentata.”*

## **7. APPROFONDIMENTI ISTRUTTORI**

### **7.1. Convocazione Riunione GI-Gestore e riservata GI**

Al fine di meglio chiarire le possibili interferenze della proposta del Gestore di spostamento dell'ubicazione dell'intervento relativo alle celle di elettrolisi e in relazione alla variante sostanziale al Progetto Operativo di Bonifica, presentato dalla società Syndial con nota PM-Nord/a/068/18/MT del 30/05/2018, che potrebbe portare ad una diversa definizione delle aree di scavo (poligoni Thiessen) e conseguenti profondità e/o valori dei CSR, sono state convocate presso il MATTM le riunioni in oggetto il 18.10.2018, di cui sono stati redatti e approvati i relativi verbali relativi al presente procedimento (ID 123/9645).

#### **Quesiti posti al Gestore nella lettera di convocazione alla riunione del 18.10.2018:**

*“1) presentare alla riunione del GI (su CD e supporto informatico) planimetrie meglio dettagliate, in cui siano bene evidenziate le aree sottoposte a bonifica e le aree individuate nell'istanza per la nuova ubicazione degli interventi previsti. Se nella propria disponibilità, e con il consenso di Syndial, presentare planimetrie aggiornate con la variante sostanziale al Progetto Operativo di Bonifica, presentato dalla società Syndial con nota PM-Nord/a/068/18/MT del 30/05/2018, che potrebbe portare ad una diversa definizione delle aree di scavo e conseguenti diverse profondità e/o valori dei CSC.*

*2) trasmettere tutta la documentazione completa anche alla Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque (STA) del MATTM e la documentazione integrativa di cui sopra a tutti gli Enti già interessati nel procedimento.”*

Nel corso della riunione è stato acquisito il parere del Comune di Pieve Vergonte con nota N. prot. CIPPC 1173 del 18/10/2018; sono stati acquisiti, inoltre, i precedenti pareri della Regione Piemonte e della Provincia di Verbano Cusio Ossola con nota N. prot. CIPPC 20086 del 07/09/2018 e nota N. prot. CIPPC 1169 del 17/10/2018 e la Nota della Direzione STA del MATTM, Prot. n. CIPPC R.U.I.0001167 del 17.10.2018.



## 8. CONSIDERAZIONI FINALI E PRESCRIZIONI

Con istanza acquisita dal MATTM con il prot. DVA-2018-0018840 del 13/08/2018, Hydrochem Italia Srl ha richiesto la modifica del Decreto di AIA n. 221 del 12/12/2012, aggiornato con D.M. n. 333/2017 relativamente al progetto di "Realizzazione del nuovo impianto Cloro-Soda con tecnologia a celle a membrane e Dismissione dell'impianto a celle di mercurio" da effettuare nello stabilimento chimico di Pieve Vergonte (VB).

### 8.1. Considerazioni del Gestore

Il Gestore nel corso della riunione del GI-Gestore del 18.10.2018, oltre ad illustrare la documentazione già presentata, anche in risposta alla richiesta di integrazioni del GI ai fini del procedimento di modifica dell'AIA con la finalità di fornire le informazioni in merito agli aspetti di cui all'ordine del giorno, dichiara che:

- le aree oggetto degli interventi, in accordo al crono programma del POB del sito di Pieve Vergonte approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare e del Territorio approvato in data 21/10/2013 con Decreto prot. 4599/TRI/DI/B, saranno oggetto di bonifica solo a fine vita dello stabilimento ed avvenuta demolizione degli impianti, incluso il costruendo impianto Cloro Soda a membrane,
- conferma che gli interventi e le attività previste nell'ambito del procedimento AIA non pregiudicano né interferiscono con il completamento e l'esecuzione della bonifica dell'area di stabilimento Syndial di Pieve Vergonte,
- si impegna affinché non si determinino i rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nonché ad adottare interventi ambientalmente compatibili, prevedendo azioni di mitigazioni al fine di evitare la dispersione dei contaminanti presenti, in linea con la procedura operativa per l'esecuzione di scavi già approvata dal MATTM prot. 48544/TRI del 18/09/2013,
- il Gestore richiama, inoltre, per intero la comunicazione inviata al MATTM prot. 1163 del 17/10/2018.

### 8.2. Considerazioni conclusive del GI

Il GI, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal Gestore, ritiene che quanto oggetto del presente procedimento AIA, come confermato anche dai diversi pareri espressi sopra riportati, non crei pregiudizi o interferenze con il completamento e l'esecuzione della bonifica dell'area dello stabilimento in oggetto, come previsto dal Progetto Operativo di Bonifica (POB) e dalla successiva variante dello stesso, presentata da Syndial a maggio 2018 alla Direzione STA del MATTM, da svolgersi solo a fine vita dello stabilimento ed avvenuta demolizione degli impianti, incluso il costruendo impianto Cloro Soda a membrane.

L'esecuzione della bonifica dell'area dello stabilimento sarà da svolgersi da parte di Syndial solo a fine vita dello stabilimento ed avvenuta demolizione da parte di Hydrochem degli impianti, incluso il costruendo impianto Cloro Soda a membrane.

Il GI ritiene nondimeno richiamare nel presente Parere quanto già evidenziato nella Nota della Direzione STA (Prot. STA.RU.U.0020697.17-10-2018) acquisita con Prot. CIPPC.RU.I.0001167 del 17.10.2018.



### **Il Gruppo Istruttore:**

- alla luce dei chiarimenti forniti dal Gestore, e dei Pareri acquisiti dagli Enti locali (Arpa, Comune, Provincia e Regione) e dalla Direzione STA del MATTM che la nuova ubicazione proposta all'interno dello stesso insediamento, di cui al presente procedimento AIA, non crei pregiudizi o interferenze con il completamento e l'esecuzione della bonifica dell'area dello stabilimento in oggetto, come previsto dal Progetto Operativo di Bonifica (POB) e dalla successiva variante della stessa, presentata da Syndial a maggio 2018 alla Direzione STA del MATTM,
- **ritiene l'istanza tecnicamente motivata ed accoglibile, e non sostanziale la modifica presentata**

### **tutto quanto sopra considerato a condizione che:**

- gli interventi e le attività previsti dal Gestore non pregiudichino né interferiscano con il completamento e l'esecuzione della bonifica, da parte di Syndial, dell'area di stabilimento, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area e prevedano, laddove necessario, azioni di mitigazione al fine di evitare la dispersione di contaminanti presenti, fermo restando, ove pertinente, il rispetto della procedura operativa per l'esecuzione di scavi già approvata dal MATTM prot. 48544/TRI del 18/09/2013.

### **Restano vigenti:**

- tutte le prescrizioni stabilite nel D.M. n. 333/2017 di autorizzazione alla realizzazione del nuovo impianto Cloro-Soda con tecnologia a celle a membrana e dismissione dell'impianto a celle di mercurio;
- tutte le prescrizioni e i valori limite fissati dal Decreto AIA prot. DEC-MIN-0000221 del 12/12/2012 (pubblicato sulla G.U. Serie Generale del 03/01/2013) e ss.mm.ii. fino alla completa fermata dell'impianto Cloro-Soda con tecnologia a celle a mercurio.

## **9. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO**

Il Piano di Monitoraggio e Controllo, allegato al Decreto AIA e successivi aggiornamenti, andrà se del caso modificato.

Si raccomanda che il PMC preveda che il Gestore:

- comunichi le quantità e le modalità di recupero e/o smaltimento delle terre di scavo per la realizzazione delle diverse sezioni del nuovo impianto Cloro-Soda, entro 30 gg dal termine dei lavori di scavo;
- effettui, entro 3 mesi dall'approvazione del presente provvedimento, una valutazione preventiva dell'impatto acustico al fine di verificare il rispetto dei limiti fissati dalla Zonizzazione Acustica Comunale e dalla normativa nazionale in materia di emissioni acustiche e ne invii i risultati all'Autorità Competente.

## **10. TARIFFA ISTRUTTORIA**

Il Gestore ha versato una tariffa istruttoria pari a 4.050,00 € ai sensi dell'Allegato III del Decreto n. 58 del 6 Marzo 2017, valutando la modifica in progetto come non sostanziale.